



Regione
Lombardia

ASL Brescia

ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175

DIREZIONE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 302 del 24.05.2011

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto.

L'anno 2011 addì 24 del mese di Maggio alle ore 09,30 si sono riuniti in Brescia, presso la Sede dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia:

Il Dr. SCARCELLA CARMELO	Direttore Generale - nominato con D.G.R. IX/001088 in data 23.12.2010.
Il Dott. AZZONI PIER MARIO	Direttore Amministrativo - nominato con provvedimento D.G. 01.02.2011 n. 70.
Il Dr. VASSALLO FRANCESCO	Direttore Sanitario - nominato con provvedimento D.G. 01.02.2011 n. 69.
La Dott.ssa CALVI ANNA	Direttore Sociale - nominata con provvedimento D.G. 04.02.2011 n. 71.

per la trattazione del provvedimento descritto in epigrafe e di seguito integralmente riportato.

Deliberazione n. 302 del 24.05.2011 - Prot. 0074114/U.O. Tratt. Giuridico

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con propria deliberazione n. 253 del 04.04.2007 è stato approvato il Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale del comparto;

Viste le rilevanti innovazioni normative intervenute in materia, e segnatamente:

- art. 73 (part-time) del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133, che ha apportato modificazioni all'art. 1 comma 58 e 59 della Legge 23.12.1996 n. 662;
- art. 16 della Legge 04.11.2010 n. 183;

Richiamata la propria deliberazione n. 289 del 17.05.2011 con la quale si è proceduto alla rivalutazione dei part-time concessi prima del D.L. 112/2008;

Sentite le OO.SS. del Comparto in data 04.03.2011 e preso atto delle comunicazioni delle medesime in data 10.03.2011 e 11.03.2011;

Ritenuto di dover adottare un nuovo regolamento in materia di part-time alla luce delle intervenute innovazioni normative sopra richiamate, nel testo, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce il regolamento approvato con la predetta deliberazione n. 253/2007;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;

Vista la proposta presentata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, qui anche in veste di Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

Preso atto che la proposta è stata previamente assentita e condivisa dal Direttore delegato del Dipartimento delle Attività Amministrative, Dott.ssa Giovanna Piazza;

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori: Amministrativo, Sanitario e Sociale;

D E L I B E R A

- a) di approvare il Regolamento in argomento, nel testo di cui all'allegato "A", composto da n. 09 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce il regolamento approvato con propria deliberazione n. 253/2007;
- b) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda.

=====

AZIENDA SANITARIA LOCALE
della Provincia di Brescia

**Regolamento del rapporto di lavoro
a tempo parziale – personale del comparto**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina in ambito aziendale il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo parziale, con il precipuo scopo di conciliare le necessità personali e familiari dei dipendenti con le esigenze organizzative dell'Azienda.

Art. 2
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione della nuova disciplina legislativa relativa al part-time introdotta dall'art. 73 del DL 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133 e dall'art. 16 Legge 4.11.2010 n. 183 (cd "collegato lavoro").

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è altresì disciplinato dall'art. 1 commi 58-59 della Legge 662 del 23.12.1996 e dalla contrattazione collettiva nazionale, per quanto compatibili e non abrogate dalle succitate leggi.

Art. 3
(Tipologie di orario)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge e, per quanto compatibili, di contrattazione collettiva vigenti in materia, si attua nell'organizzazione aziendale mediante le tipologie di orario, orizzontali, verticali o miste, elencate nell'allegato 1.

2. Tali tipologie sono soggette a possibili revisioni annuali sulla base delle necessità organizzative aziendali.

Art. 4
(Contingenti)

1. Per ogni categoria di personale, il contingente numerico dei rapporti di lavoro a tempo parziale è stabilito nella misura massima del 32% della dotazione organica complessiva relativa al personale a tempo pieno della stessa categoria, con arrotondamento della eventuale frazione all'unità superiore, calcolata al 1 gennaio di ciascun anno.



2. I lavoratori affetti da patologie oncologiche o in altre situazioni sanitarie di particolare gravità, per la quale residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale, con contestuale compensazione oraria nel limite della percentuale di cui sopra secondo i criteri di cui all'art. 7.

3. E' subordinata all'accordo tra le parti la quantificazione dell'orario ridotto nonché la scelta tra la modalità orizzontale o verticale; l'orario di lavoro dovrà essere pianificato tenendo conto delle esigenze di servizio e delle esigenze individuali specifiche del dipendente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo renderà possibile.

Art. 5

(Reclutamento di personale a tempo parziale)

1. Per il reclutamento di personale a tempo parziale si applica la stessa normativa vigente per il personale a tempo pieno.

2. L'Azienda, prima di procedere ad assunzioni in ruolo di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, valuta la situazione delle richieste interne di accesso al part-time, con espressa previsione di eventuale diversa assegnazione o compatibilmente con le esigenze organizzative dei servizi interessati.

Art. 6

(Passaggio dal rapporto a tempo pieno al rapporto a tempo parziale)

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda del dipendente, corredata del parere del Responsabile della struttura complessa/Direzione di appartenenza.

2. Il Responsabile della struttura complessa/Direzione di appartenenza appone il parere e invia la domanda al Servizio Risorse Umane entro 10 giorni dalla data della domanda stessa.

3. L'Azienda, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'Azienda stessa.

4. Nell'ambito dei contingenti di cui all'art. 4 e previo parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si attua sulla base di criteri riconducibili alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a motivi familiari e sanitari.

5. La valutazione dei suddetti criteri, secondo lo schema allegato (All. 2), è effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Direttore Amministrativo, e con la presenza del Direttore del Servizio Risorse Umane, del Coordinatore della Commissione Ispettiva di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 29.9.2009 e di un medico del Servizio di Medicina Legale.



6. La domanda, a fronte del parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza, viene inserita in apposite graduatorie degli ammissibili, distinte per categoria.

7. Dette graduatorie vengono aggiornate su base biennale. A tal fine tutti i dipendenti a part-time devono presentare nuova domanda secondo le procedure previste dal presente articolo entro il 31.07.2013, e di ogni successivo biennio. In caso di mancata presentazione delle domande l'Azienda si riserva di valutare l'eventuale rientro a tempo pieno. Le graduatorie vengono utilizzate, con ammissione al tempo parziale, nel limite dei contingenti di cui all'art. 4, con effetto dal 1 ottobre dell'anno stesso.

8. Il passaggio a tempo parziale è concesso per un periodo di 2 anni salvo rinnovo.

9. Nell'ambito di ciascuna categoria un numero non superiore al 10% dei dipendenti ammessi a part time può essere soggetto a rientro a tempo pieno per consentire l'accesso al part time di dipendenti che, in presenza di parere favorevole del dirigente e in posizione utile in graduatoria, sono rimasti esclusi per raggiungimento del tetto di cui all'art. 2. La rotazione avviene con compensazione oraria e senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, sulla base delle graduatorie di cui sopra. A tali fini, a parità o assenza dei criteri di cui all'allegato 2, verranno considerati quali criteri di precedenza in graduatoria il minor tempo di permanenza nel part-time e il rispetto dei limiti di ore straordinarie di cui all'art. 10 e, per i part time al 50%, il non svolgimento di una seconda attività lavorativa.

10. Per i dipendenti i cui part time sono modificati a seguito della rivalutazione effettuata dall'ASL ai sensi dell'art. 16 della Legge 183/2010 il primo termine di cui al comma 7 è fissato al 31.07.2015.

Art. 7 (Verifiche)

1. Il personale ammesso al tempo parziale è tenuto a comunicare con immediatezza al Servizio Risorse Umane l'eventuale modifica o venir meno delle motivazioni contenute nella domanda, al fine di confermare o meno il rapporto a tempo parziale in base al posizionamento nella graduatoria di cui all'art. 7.

2. Il Servizio Risorse Umane procede, entro il mese di novembre dell'anno precedente, alla verifica di un campione pari almeno al 10%, al fine di accertare la permanenza delle suddette necessità, chiedendo agli interessati la documentazione probante o secondo altre idonee modalità, sempre nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 8 (Altre attività)

1. Esclusivamente al personale occupato a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al 50% del tempo pieno, è consentito - previa autorizzazione dell'Azienda - l'esercizio di altre attività lavorative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del regolamento aziendale sulle incompatibilità. In allegato 3 sono elencate a titolo esemplificativo le attività incompatibili ai sensi dell'art. 1, comma 58 bis, della Legge 23.12.1996 n. 662. Resta comunque esclusa la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con Amministrazioni Pubbliche.

2. Nella domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del tempo pieno, il dipendente deve indicare l'attività di lavoro subordinato o autonomo che intende svolgere ovvero dichiarare che non intende svolgere dette attività.

3. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Azienda, entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa dichiarata.

4. La mancata comunicazione ovvero la comunicazione risultata non veritiera, anche a seguito di accertamenti ispettivi disposti dall'Azienda, costituisce giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento della causa di recesso o di decadenza si svolgono in contraddittorio fra le parti.

Art. 9 (Aspettativa)

1. L'Azienda, ai sensi dell'art. 18 della Legge 183/2010, può concedere aspettative senza assegni e senza decorrenza di anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, per avviare attività professionali ed imprenditoriali. Nei periodi di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

2. L'aspettativa è concessa dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 10 (Inammissibilità)

1. Non può essere ammesso al rapporto di lavoro a tempo parziale il dipendente titolare di posizione organizzativa.

Art. 11 (Prestazioni di lavoro supplementare o straordinario)

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 61/2000, nella misura massima del 10% dell'impegno orario mensile, non cumulabili.

2. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili e improvvise.

3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria calcolata sulle voci di cui all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL 20.9.2001 maggiorata di una percentuale pari al 15%; i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore, retribuite con il compenso di cui al precedente comma 3.

5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.

Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di 6 mesi, l'Azienda consolida il relativo orario di lavoro, secondo una delle tipologie di cui all'allegato 1.



6. In presenza di ore supplementari e straordinarie superiori a quanto previsto dai commi 1 e 4 per più di 2 mesi consecutivi, si procede ad un adeguamento automatico del contratto, al fine di assorbire, nell'orario ordinario, i volumi eccedenti di prestazioni rilevati.

Art. 12

(Trattamento economico-normativo del personale a tempo parziale)

1. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali nonché i regolamenti aziendali vigenti per il rapporto a tempo pieno, ivi compresi il diritto allo studio e la mobilità intra-aziendale.

2. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, l'eventuale retribuzione individuale di anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.

3. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

4. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dipendente a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia anche nei periodi retribuiti di mancata effettuazione della prestazione lavorativa.

5. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni e integrazioni e dalle vigenti disposizioni.

Art. 13

(Ferie e festività soppresse)

1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

2. Prima della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, deve essere di norma fruito il periodo di spettanza, maturato nel regime di provenienza.

Art. 14

(Disposizioni specifiche per il tempo parziale verticale)

1. Per il tempo parziale verticale, il criterio di proporzionalità previsto al precedente art. 13, comma 1, si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. E' riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.Lgs. 151/01, anche per la parte non ricadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera.

3. Non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso, che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.

Art. 15
(Mensa)

1. La fruizione del servizio mensa (o sostitutivo) è riconosciuta ai dipendenti a tempo parziale, nei giorni in cui effettuano la prestazione lavorativa.

Art. 16
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla Legge e alla contrattazione collettiva per quanto compatibile.



ORARI TEMPI PARZIALI
MODELLI STANDARD

Impegno orario settimanale	Articolazione dell'orario
18 ore	5 gg. X 3,36 h. al mattino
18 ore	5 gg. X 3,36 h. pomeriggio (entrata flessibile h. 13-14)
18 ore	5 gg. X 3,36 h. misto mattino o pomeriggio (2 M. e 3 P. oppure 3 M. e 2 P.)
18 ore	4 gg. X 4,30 h. mattino
18 ore	4 gg. X 4,30 h. pomeriggio (entrata flessibile 13-14)
22 ore	5 gg. X 4,24 h. mattino
22 ore	5 gg. X 4,24 h. pomeriggio (entrata flessibile h. 13-14)
22 ore	5 gg. X 4,24 h. misto mattino e pomeriggio (2 M. e 3 P. oppure 3 M. e 2 P.)
22 ore	4 gg. X 5,30 h. mattino
25 ore	5 gg. X 5 h.
25 ore	5 gg. X 4 h. M. e 2 rientri P. x 2,30 h.
25 ore	4 gg. X 6,15 h. (con pausa)
28 ore	5 gg. X 4 h. M; 2 rientri P. x 4 h. o 3 rientri P. x 2,40 h.
28 ore	4 gg. X 7 h. (con pausa)
30 ore	4 gg. X 7,30 h. (con pausa)
30 ore	5 gg. X 6 ore (di norma con pausa)
30 ore	5 gg. di cui: 2 x 7,30 h. con pausa e 3 x 5 h.
30 ore	5 gg. di cui: 3 x 7,20 h. con pausa e 2 x 4 h.

L'entrata al mattino è di norma flessibile dalle ore 8,00 alle ore 9,00 compatibilmente alle esigenze di servizio.

In caso di rientri pomeridiani l'entrata è di norma flessibile dalle ore 13,00 alle ore 14,00.

CRITERI PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

CRITERI	PUNTI
Presenza di patologie oncologiche o altre situazioni di cui art. 4 comma 2	di diritto
motivi sanitari personali: - patologie invalidanti - esiti di patologie tumorali	15
prescrizioni al lavoro part-time	20
motivi sanitari di genitori conviventi o coniuge o convivente o familiare fino al 1° grado (invalidità o Legge 104)	10
motivi sanitari di genitori non conviventi (invalidità o Legge 104)	5
motivi familiari (figlio minore di anni 8)	5 (per ogni figlio) + 5 se con patologie croniche documentate che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, programma terapeutico o riabilitativo che richiedono il coinvolgimento del familiare
motivi familiari (figlio maggiore di anni 8)	3 (per ogni figlio convivente a carico) + 5 se con patologie croniche documentate che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, programma terapeutico o riabilitativo che richiedono il coinvolgimento del familiare

ATTIVITA' NON CONSENTITE AI DIPENDENTI
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
NON SUPERIORE AL 50% DEL TEMPO PIENO
(art. 1, comma 58 bis della Legge 23.12.1996, n. 662)

Attività comunque non consentite:

- a) fatta salva la previsione di cui al punto g) dipendente di una pubblica amministrazione;
- b) dirigente, quadro intermedio, rappresentante di commercio di Aziende fornitrici dell'ASL o comunque incluse nell'Elenco dei fornitori;
- c) dipendente di Azienda o di altro Datore di lavoro, con turni di lavoro notturni e/o festivi, ovvero con carico orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l'ASL, superi i limiti stabiliti dalla legge;
- d) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore di lavoro rispetto ai quali il dipendente svolga comunque funzioni di controllo o di vigilanza (partecipazione ad organi collegiali di controllo o di vigilanza);
- e) lavoratore autonomo, ovvero dipendente, consulente o collaboratore professionale di soggetti privati in ambiti di attività sanitarie o socio sanitarie rientranti nelle competenze istituzionali del dipendente interessato

Attività da valutare in concreto di volta in volta in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali:

- f) consulente o professionista incaricato da una pubblica amministrazione;
- g) dipendente, consulente o collaboratore professionale di una struttura accreditata, sanitaria o socio-sanitaria, o comunque di una struttura sanitaria o socio-sanitaria che correntemente fornisca all'ASL prestazioni a pagamento;
- h) dipendente, consulente o collaboratore professionale di Azienda o di altro Datore di lavoro esercente un'attività soggetta alle specifiche funzioni di controllo e vigilanza della qualifica professionale posseduta.

DELIBERAZIONE N. BE-302 ADOTTATA IL 24 MAGGIO 2011 AD OGGETTO:

Adozione del nuovo Regolamento in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE GENERALE




(Dr. Carmelo Scarcella)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO




(Dott. Pier Mario Azzoni)

IL DIRETTORE SANITARIO



(Dr. Francesco Vassallo)

IL DIRETTORE SOCIALE




(Dott.ssa Anna Carvi)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web (www.aslbrescia.it) nella sezione Albo on-line ed esposta presso la Sede legale dell'A.S.L. di Brescia il giorno _____ - 3 GIU 2011 _____ e vi rimarrà per 15 giorni.

Brescia, lì - 3 GIU 2011 _____

Il Funzionario incaricato



CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attesto la conformità della presente copia, composta da numero _____ pagine, all'originale depositato agli atti.

Brescia, lì _____
